

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CHIRONI & LIGUORI
Piazzetta Guastalla,15 - 20122 MILANO
Tel. 02/54.10.20.72 -Fax 02/55.19.55.08
lucio.liguori@iuralex.com

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO**

**Ricorso avverso il Provvedimento di diniego
della domanda di alloggio popolare
CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIVA DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
e contestuale**

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

del signor **El Tantawi Mohamed Abdellatif Ali** (c.f. LTNMMD61P25Z336E), nato in Egitto (EE) il 25 Settembre 1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Alfonso Liguori (c.f. LGRLLF77T13F205D) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo corrente in 20122 Milano (MI), Piazzetta Guastalla n. 15, giusta procura in calce al presente atto, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 02/55195508 e all'indirizzo di posta certificata lucio.liguori@milano.pecavvocati.it

ricorrente

contro

ALER MILANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, 20133 Milano (MI), Viale Romagna n. 26 avente domicilio digitale alla P.E.C. protogen@pec.aler.mi.it estratta dalle risultanze del Registro IniPec

resistente

e contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in 20121 Milano (MI), Piazza della Scala n. 2 avente domicilio digitale alla P.E.C. protocollo@postacert.comune.milano.it estratta dal registro PP.AA (Pubblico Elenco ai sensi di Legge)

resistente

e nei confronti di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando per cui è causa per l'assegnazione di un alloggio di

edilizia residenziale pubblica a canone sociale ai sensi del R.R. 10 Febbraio 2014 n. 1 (Controinteressati) non specificatamente individuabili, in quanto non precisamente individuati negli atti della procedura sopraindicata e immessi in graduatoria

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIVA

del **provvedimento n. AP0000/207/2021** emesso da Aler Milano in data 24 Febbraio 2021 e notificato al ricorrente in data 11 Marzo 2021 (**doc. 1 provvedimento di diniego**) mediante il quale è **stato decretato il rigetto della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 2421 Piano 2020 domanda ID 1778013** volto all'assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici a seguito delle attività di controllo e verifica *ex art. 15 comma 3 R.R. 4/2017*, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

controinteressati

FATTO

SULLE CONDIZIONI GENERALI DEL RICORRENTE

1. Il ricorrente è cittadino egiziano, nato a Alexandria, in Egitto (EE), il 25 Settembre 1961 (**doc. 2**).
2. Il ricorrente vive **ininterrottamente in Italia dal mese di Novembre del 1992**, quando è giunto nel nostro Paese con regolare visto per motivi di lavoro.
3. In Italia, il ricorrente, quando ha avuto la possibilità, ha sempre lavorato regolarmente e, quando ciò non è stato possibile, anche con rapporti non regolarizzati (**doc. 3**).
4. Il ricorrente ha avuto per buona parte della propria permanenza in Italia fissa dimora.
5. In data 31.05.2016 il ricorrente ha perso il lavoro presso la ditta Seifried Ingeborg R. Omar e conseguentemente anche la propria abitazione (che di fatto consisteva in un c.d. "posto letto"); lo stesso è divenuto senza fissa dimora, vivendo ospitato da amici e conoscenti talvolta anche in strada.

6. Il ricorrente, non abitando più nell'alloggio a cui era riferita la sua residenza, ha perso la propria residenza *tout court* ed è stato cancellato dall'Anagrafe del Comune di Milano per irreperibilità (**doc. 4**).
7. Nel mese di Marzo 2017, dopo molti mesi di difficoltà, il ricorrente ha presentato una domanda di accesso al dormitorio "Casa Jannacci" in Viale Ortles a Milano (**doc. 5** esami ematici effettuati presso l'Ospedale Niguarda Ca' Granda su richiesta del dormitorio *Casa Jannacci*), ciò è stato l'inizio del progetto socio educativo volto a far maturare al ricorrente una autonomia lavorativa e abitativa.
8. In data 28.11.2019 il Comune di Milano attestava la condizione di indigenza del ricorrente ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale 4 Agosto 2017, n. 4 (**doc. 6**).
9. Dall' 11.03.2020 il ricorrente è stato inserito in un progetto di Residenzialità Sociale Temporanea (Terza accoglienza) gestita dall'ente "*Farsi Prossimo*" (**docc. 7 e 8**) al fine di procedere a un accompagnamento all'autonomia della durata massima di 18 (diciotto) mesi, nel corso del quale è prevista la compartecipazione alle spese del Comune di Milano, come da convenzione stipulata con lo stesso.
10. L'inserimento presso "*Farsi prossimo*" è la prosecuzione di quello iniziato in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale del Comune di Milano (Casa Jannacci in Viale Ortles e Servizio Sociale comunale zona 5).
11. Il ricorrente ha partecipato a tale **progetto abitativo del Comune di Milano** e dunque ha lavorato per il Comune di Milano ricevendo un sostegno economico dalla stessa Amministrazione. A fronte di tale impiego, il ricorrente nell'anno 2020 è riuscito a guadagnare circa Euro 3.296,87 (**doc. 9 cud 2020**).
12. La Cooperativa "*Farsi Prossimo*", nello specifico, ha ospitato il ricorrente presso un proprio centro di accoglienza convenzionato con il Comune di Milano.
13. Tale alloggio non è una sistemazione abitativa definitiva in quanto la finalità di tale progetto, finanziato dal Comune di Milano, è quello di fornire

assistenza temporanea ai propri ospiti con l'obiettivo di fornire una sistemazione alloggiativa e nello stesso tempo favorire l'integrazione attraverso dei corsi di formazione e l'accesso al lavoro così da rendere tali persone autonome economicamente e dal punto di vista abitativo.

14. Il ricorrente a far data dal 06.05.2020 è stato assunto con contratto a tempo determinato presso il C.A.S.T. (Centro Assistenza Territoriale Piazza Villapizzone) con inquadramento come operaio al 6° livello del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (UNEBA), con mansioni di personale addetto alla vigilanza. (**doc. 10**). Tale rapporto di lavoro, cessato in data 31.10.2020, è stato prorogato, alle stesse condizioni economiche e normative, fino al 30.10.2021 (**doc. 11**).
15. Il ricorrente già a partire dall'anno 2020 si era promosso al fine di avere accesso alle abitazioni popolari, dunque alle case gestite da parte convenuta.

SULLA PRECEDENTE DOMANDA DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI POPOLARI PROMOSSE DAL RICORRENTE

16. In data 30 Giugno 2020 con riferimento alla domanda di partecipazione del ricorrente all'avviso pubblico 880 piano 2019 domanda ID 1450685 l'Aler riteneva che lo stesso avesse conseguito un punteggio ISBAR (indicatore del bisogno abitativo) pari a 31.5 come risultava dalla graduatoria generata dalla piattaforma informatica regionale e pubblicata sul sito Aler in data 16.01.2020 (**doc. 12**).
17. L'Aler motivava tale diniego affermando che il ricorrente avesse prodotto un certificato (**doc. 13**) per dimostrare l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio estero di cittadinanza non conforme a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in quanto viene indicata *l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni adeguati alle esigenze del nucleo familiare solo su Alessandria D'Egitto e non per tutto il territorio nazionale*. Pertanto, la domanda di partecipazione al bando **risultava a controparte** non idonea e veniva stata

- cancellata dalla graduatoria stante la mancanza di certificazione valida ad attestare il requisito previsto dell'art. 7 comma 1 lett. d) del R.R. 4/2017.
18. In data 06 Agosto 2020 il ricorrente ha presentato ricorso in opposizione avverso il summenzionato provvedimento di cancellazione asserendo il carattere discriminatorio della suddetta disposizione regolamentare.
 19. In data 15 Ottobre 2020 l'Aler, in seguito alla pubblicazione sul sito della Regione Lombardia apprendeva che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 26.07.2020 aveva dichiarato il carattere discriminatorio dell'art. 7 comma 1 lett. d) del R.R. 4/17 (**doc. 14**).
 20. Nelle more della decisione in ordine al gravame proposto da Regione Lombardia avverso tale predetta ordinanza appariva opportuno sospendere l'efficacia del provvedimento di cancellazione con conseguente ammissione della domanda presentata al ricorrente, riservandosi all'esito del predetto appello.
 21. Pertanto, ai sensi dell'art. 21 quater L. 241/90, la Regione Lombardia sospendeva l'efficacia del provvedimento di cancellazione della domanda di partecipazione del ricorrente alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi SAP e ammetteva la relativa domanda fatta salva la verifica degli ulteriori requisiti previsti dal R.R. 4/17, con riserva di ogni decisione all'esito del giudizio di gravame avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 26.07.2020.
 22. In data 21 Luglio 2020 il Comune di Milano, con riferimento alla domanda del ricorrente ID 1450685, n. Prot. U1.2019.0037800 del 29.11.2019, volta a partecipare all'Avviso n. 880 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, comunicava che, in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della stessa, il ricorrente avesse conseguito un punteggio ISBAR (indicatore del bisogno abitativo) pari a 31.500,00 come riportato nella copia rilasciata al ricorrente dalla piattaforma informatica regionale. Nel corso dell'attività istruttoria controparte riteneva vi fosse l'insussistenza della condizione abitativa di cui al punto 11.1.A4 dell'Avviso 880 e al punto 6.A4 dell'Allegato 1, del cit. R.R. 4/2017 (-4 punti), in quanto, dalla documentazione prodotta agli atti, *il*

ricorrente risultava ospite presso un appartamento messo a disposizione dalla Coop. Soc. "Farsi Prossimo", a decorrere dal 11.03.2020 (doc. 15).

23. Il Comune di Milano riteneva altresì non sussistente la condizione relativa al periodo di residenza nel Comune di Milano "*Maggiore di 10 anni?*" di cui al punto 13 dell'avviso 880 e come rivista dall'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (- 8 punti), in quanto, analogamente, non risultava acclarata la presenza sul territorio nel periodo sopra riportato. Dunque veniva riconosciuta al ricorrente la residenza "*maggiore di 2 e fino a 4 anni?*" (+2 punti). Pertanto, il punteggio ISBAR della domanda del ricorrente veniva variato ed era pari a 15.000 (punteggio ISBAR 31.500 – 4 – 6,5 – 8 + 2 = 15.000).
24. In data 14 Agosto 2020 (**doc. 16**) il Comune di Milano a fronte del ricorso PG 298857/2020 avverso la variazione del punteggio della domanda di partecipazione del ricorrente all'avviso 880-PIANO 2019 ai sensi dell'art. 15 comma 2 del R.R. 4/2017, vista la domanda di partecipazione all'avviso *de quo* per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi di proprietà del Comune di Milano n. ID Pratica 1450685 – N. Prot. U1.2019.0037800 del 29.11.2019, Visto il provvedimento del 17.07.2020 – P.G. 262168 che dichiarava la variazione del punteggio della domanda del ricorrente seguito dal mancato riconoscimento delle condizioni di cui ai punti seguenti dell'Avviso e dell'Allegato 1 del R.R. 4/2017: 11.1.A4 e al punto 6.A4; 13 e come previsto dall'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017. Visto il ricorso PG 298857/2020 avverso il provvedimento di variazione dalla graduatoria e le motivazioni addotte ivi compresa la documentazione allegata. Atteso che per quanto riguarda il riconoscimento della condizione di cui al punto 11.1.A4 dell'Avviso e punto 6.A4 dell'Allegato 1 del R.R. 4/2017 è necessario che il nucleo richiedente si trovi collocato "da almeno un anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute". Considerato che il ricorrente non risultava collocato in un centro di assistenza o di ricovero adibito ad ospitare i soggetti presso le preposte strutture ricettive ma, era inserito in un alloggio definito, posto in Via Calvairate n. 3 int. 65 nell'ambito di un progetto di Residenzialità Sociale a far tempo dal 11.03.2020. Atteso

che il ricorrente, a far tempo dal 01.06.2016 al 28.06.2017 non risultava, **a dire di controparte**, radicato nel territorio della Regione Lombardia nè tantomeno nel Comune di Milano. Considerato che in sede di ricorso **controparte ha ritenuto** non fossero state fornite sufficienti prove che attestino, alle suddette date una situazione anagrafica diversa rispetto a quanto descritto in precedenza e quindi, per quanto predetto, l'eliminazione delle suddette condizioni risultavano **a controparte** corrette. Ritenuto quindi che dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato in sede di ricorso ***a parere di controparte*** non emergessero fatti o elementi tali da determinare una valutazione diversa da quelle già assunta. **A fronte di quanto sopra rigettava il ricorso per i motivi esposti in narrativa confermando il provvedimento di variazione del 17.07.2020 – P.G. 262168 (doc. 16).**

25. **L'odierno ricorrente ha dunque promosso nuova domanda di assegnazione di una abitazione di proprietà del Comune convenuto, sussistendone, al contrario di quanto precedentemente ritenuto da parte convenuta, tutti i requisiti.**

SULLE MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO ODIERNAMENTE IMPUGNATO

26. Con provvedimento n. AP0000/207/2021 (**doc. 1**) emesso in data 24 Febbraio 2021 e notificato al ricorrente in data 03 Marzo 2021 (**doc. 1 provvedimento di diniego**) è stato disposto il rigetto della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 2421 Piano 2020 domanda ID 1778013 volta all'assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici.
27. Con riferimento alla domanda in oggetto l'Aler ha motivato il suddetto diniego affermando che il ricorrente avesse ottenuto un punteggio pari a 31,5 come risulta dalla graduatoria generata dalla piattaforma informatica regionale pubblicata sul sito Aler in data 25.01.2021.
28. Pertanto, l'odierno ricorrente, **a parere di controparte**, non poteva ottenere il punteggio relativo alla condizione abitativa impropria, così come previsto al punto 11.1 lett. A4 dell'avviso, in quanto dal 11.03.2020 lo stesso risiede nell'alloggio sito in 20137 Milano (MI), Via Calvairate n. 3, **nell'ambito di un**

progetto di Residenzialità Sociale Temporanea gestito dalla Cooperativa “Farsi Prossimo” e pertanto non presso una struttura di assistenza o beneficenza.

29. A ciò si aggiunga che l’Aler ha motivato tale diniego affermando che fossero stati modificati i punteggi relativi al periodo di residenza in regione Lombardia e nel Comune di Milano **assegnando al ricorrente** rispettivamente **“fino a 5 anni”** anziché **“maggiore di 15 anni”** e quello di **“da 2 a 4 anni”** anziché **“maggiore di 10 anni”**.
30. Infatti, **a dire della controparte**, il ricorrente sarebbe risultato iscritto all’Anagrafe del Comune di Milano soltanto dal 29.01.2018 a seguito di cancellazione per irreperibilità (12.02.2014) dunque lo stesso non avrebbe fornito documentazione utile a dimostrare la propria presenza continuativa sul territorio per l’intero periodo, ma solo a partire da Giugno 2017, presso la Casa di Accoglienza Enzo Jannacci. Pertanto il punteggio ISBAR è stato modificato risultando pari a 15.000.
31. I motivi di diniego dunque, a fronte dell’ultimo rigetto sono:
- La ritenuta natura di abitazione propria dell’alloggio presso il progetto di residenzialità sociale temporanea gestito dalla Cooperativa *“Farsi Prossimo”* non ritenuta da controparte struttura di assistenza o beneficenza.
 - La presenza continuativa sul territorio ritenuta non continuativa e al di sotto dei requisiti minimi richiesti

**SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO DEI
REQUISITI RICHIESTI DA CONTROPARTE**

**A. SUL CARATTERE DI STRUTTURA DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA DELLA COLLOCAZIONE ABITATIVA DEL
RICORRENTE**

32. La Cooperativa *“Farsi Prossimo”* agli artt. 4 e 5 del proprio Statuto descrive il proprio oggetto quale parte della Fondazione *“Caritas Ambrosiana”* su progetti di natura sociale e assistenziale (**doc. 17**).

33. Tra i propri progetti vi è quello di fornire sostegno tramite un *housing* sociale (**doc. 18**).

34. La residenzialità sociale temporanea è descritta anche nell'apposito portale:

- <https://farsiprossimo.it/project/residenzialita-sociale-temporanea/>
- <https://www.consorziodefarsiprossimo.org/96-aree-di-intervento/503-housing-sociale>

dai quali si evince il carattere temporaneo e la funzione di recupero delle persone in difficoltà, trattasi di meri posti letto che sottraggono le persone all'eventualità di vivere in strada. In altri termini, tale Cooperativa dispone di alloggi nei quali sono disponibili vari posti letto che vengono offerti a persone in difficoltà nel contesto di **un'ospitalità ed accoglienza del tutto precaria e temporanea**, nella prospettiva di una normalizzazione delle situazioni economiche e abitative dei vari ospiti.

35. I Cud 2015, Cud 2016 e Cud 2017 (**docc. 19, 20 e 21**) attestano sia lo stato di difficoltà economica del ricorrente sia la presenza sul territorio italiano nonché che lo stesso abbia sempre lavorato in Milano.

B. SULLA CONTINUATIVA PRESENZA DEL RICORRENTE NEL TERRITORIO PER L'INTERO PERIODO

36. Al fine di provare la presenza continuativa del ricorrente sul territorio italiano si precisa che:

- Il ricorrente è arrivato in Italia nel Novembre del 1992 e a far tempo da tale anno e sino al 2015 tale circostanza risulta comprovata sia dal certificato storico di residenza (**doc. 4**) nonché dall'estratto conto previdenziale Inps (**doc. 3**) nonché per il periodo successivo mediante i già citati Cud 2015, Cud 2016 e Cud 2017 (**docc. 19, 20 e 21**) per i motivi già esposti.
- Dal Novembre 2018 l'Opera Cardinal Ferrari Onlus ha attestato che il ricorrente era presente sul territorio italiano in quanto lo stesso sin da tale mese frequentava il Centro Diurno di Opera Cardinal Ferrari nonché dal mese di Ottobre 2020 riceveva mensilmente il pacco viveri da tale istituzione (**doc. 23**).

- In data 28.11.2019 il Comune di Milano ha attestato la condizione di indigenza secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 (**doc. 6**).

- Negli anni 2019 e 2020 il ricorrente era presente sul territorio italiano come risulta dai Cud 2019 e Cud 2020 *sub* **docc. 22 e 9**.

- Dal 16.09.2019 al 10.03.2020 il ricorrente era stato ospite presso la struttura “*Casa Mara*” dell’Associazione C.A.S.T. (Centro Assistenza Sociale Territoriale – Onlus) sita in Milano (MI), Piazza Villapizzome n. 2 come risulta dalla dichiarazione di ospitalità *sub* **doc. 24**.

- Il ricorrente è ospite dal 11.03.2020 al 10.09.2021 nell’appartamento sito in Milano (MI), Via Calvairate n. 3 – int. 65 nell’ambito di un progetto di Residenzialità Sociale Temporanea gestito dalla Cooperativa “*Farsi Prossimo*” in convenzione con il Comune di Milano (**docc. 7 e 8**).

37. A fronte di quanto sopra il ricorrente risulta aver provato anche il requisito della continuità che è stato motivo di rigetto da parte dell’Aler per ottenere l’accesso alle abitazioni popolari

C. SUI REQUISITI REDDITUALI

38. I documenti in atti provano la sussistenza dei requisiti reddituali ai fini dell’assegnazione degli alloggi *de quibus*, presupposto che non è stato contestato neanche dagli odierni convenuti.

39. Incomprendibilmente è stata rigettata l’istanza di accesso al Patrocinio dello Stato (**doc. 25**).

D. PRECEDENTI

40. Altri soggetti inseriti nel medesimo progetto di *housing* sociale nel quale è inserito l’odierno ricorrente hanno beneficiato dell’accesso agli alloggi popolari, venendo ritenuta tale situazione abitativa non stabile e impropria.

41. Avverso il provvedimento di diniego *sub* **doc. 1** si propone opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso avvenuta in data 11 Marzo 2021.

DIRITTO

1. Violazione degli artt. 10-bis e 21-octies L. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza in relazione all'omissione dell'avviso d'avvio del procedimento volto a rigetto dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/90, difetto di istruttoria

Le Amministrazioni Resistenti hanno omesso di attivare il meccanismo di c.d. soccorso istruttorio con ciò inficiando irrimediabilmente la procedura. Infatti, se si fosse tempestivamente dato al ricorrente un termine per perfezionare e integrare la documentazione o la domanda sarebbero state effettuate in quella sede tutte le utili verifiche necessarie. Così non è stato e da ciò deriva l'illegittimità dell'*iter* amministrativo e dell'atto amministrativo che ne è conseguito e che odiernamente si impugna.

È stata omessa la doverosa comunicazione dell'avviso ex art. 10-*bis* L. 241/90, atto endoprocedimentale, e tale omissione configura, sia una violazione della disciplina del procedimento amministrativo, sia eccesso di potere per irragionevolezza ex art. 21-*octies* della cennata legge, **tale norma si applica a tutti procedimenti a istanza di parte eccetto quelli individuati dal Legislatore** (cfr. T.A.R. Lazio n. 5360/2008, n. 379262010 e n. 519/2012). Pertanto si chiede di Voler annullare l'atto impugnato e, conseguentemente, consentire al ricorrente di permanere nella graduatoria *de qua*.

Altro dato decisamente grave è che il progetto di *housing* sociale ove è inserito il ricorrente ha come parte contraente il Comune convenuto, che dunque dovrebbe essere assolutamente informato sull'entità della situazione abitativa *de qua*.

2. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto, manifesta ingiustizia, nonché violazione del legittimo affidamento, mancata valutazione degli elementi in fatto e diritto e mancata valutazione della condizione complessiva del ricorrente.

L'art. 10 *bis* della L. 241/1990 è stato introdotto con la novella del 2005 al fine di consentire il contraddittorio tra privato e amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative all'accoglimento dell'istanza.

La norma si applica a tutti i procedimenti a iniziativa di parte a eccezioni di quelli espressamente esclusi.

Tra i vizi riconducibili all'eccesso di potere, l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto, quest'ultimo implica la violazione del principio di coerenza e si riscontra quando le premesse dell'atto si pongono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni esposte. (cfr Consiglio di Stato n. 6094 della Sez. V del 06.10.2009).

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 il preavviso di rigetto, consente all'interessato, entro 10 giorni dalla notifica dello stesso, di produrre una memoria in cui contestare la decisione dell'amministrazione, fornendo della documentazione a sostegno della propria istanza di rinnovo del permesso.

La comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo non dipende da una valutazione discrezionale dell'amministrazione, in quanto la *ratio* della disposizione in esame è quella di consentire all'interessato di interloquire prima delle definitive determinazioni sfavorevoli che l'amministrazione precedente abbia maturato. (TAR Sicilia – Catania n. 791 del 30 Marzo 2011), ma ciò, evidentemente, non è accaduto.

In capo alla **P.A. infatti incombe il “dovere di soccorso istruttorio”, che può ravvisarsi ogni qualvolta sussista l'esigenza di accertare l'effettiva presenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall'interessato ma ritenute non del tutto comprovate** (cfr. le sentenze T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2203 del 25 settembre 2013 e, nello stesso senso, TAR Lombardia, Sezione IV, 3 dicembre 2013, n. 2663), si pensi per esempio alla permanenza del ricorrente sul suolo italiano o alla natura di alloggio non definitivo della propria collocazione abitativa.

3. Sussistenza dei requisiti ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. Violazione di legge e/o violazione e/o erronea e/o mancata applicazione degli artt. 2, 3, 118, 117, 97 cost., 14 cedu, 11 patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali, 32 co.3 della carta europea dei diritti fondamentali, 23, 30, 31 della carta sociale europea.

Travisamento e/o falsa rappresentazione dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta disparità di trattamento. Irrazionalità.

L'odierno ricorrente è *per tabulas* in possesso di tutti i requisiti a presupposto dell'assegnazione degli alloggi messi a disposizione da controparte.

Per assegnare alloggi in edilizia popolare, le modalità con cui occorre calcolare l'Indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBAR/C) sono quelle con cui si valuta l'indice necessario per formare, successivamente, la posizione in graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'indicatore viene calcolato tenendo, tra l'altro, tre ulteriori indicatori, uno riferito a situazioni di disagio familiare, uno riferito a situazioni di disagio abitativo e un terzo legato a situazioni di disagio economico.

Non vi è dubbio alcuno che il ricorrente abbia dimorato e dimori presso una struttura di assistenza e beneficenza. Nelle pagine che precedono è stato illustrato ampiamente l'oggetto sociale dell'associazione che ha offerto temporanea accoglienza e ospitalità al ricorrente. Dall'atto costitutivo, dallo statuto, Farsi Prossimo è una meritevolissima associazione di assistenza e beneficenza a disposizione, da tempo immemore, di persone anziane, senza fissa dimora e a grave rischio di emarginazione sociale. Il provvedimento impugnato si palesa, dunque, come manifestamente viziato per illogicità, travisamento dei fatti e, in ogni caso, per difetto di valida motivazione.

Il ricorrente ha i requisiti di reddito (la documentazione reddituale è chiarissima), è presente in Italia dal 1992 (gli estratti previdenziali e la scheda professionale sono documenti decisivi in tal senso) e non godeva di una stabile collocazione alloggiativa (il progetto di social *housing* a cui era applicato il ricorrente opera per giunta sul territorio milanese e dovrebbe essere dunque conosciuta da controparte). Come già dedotto il predetto progetto vede tra i soggetti promotori il Comune convenuto che pertanto dovrebbe essere al corrente della natura precaria e transitoria di tali situazioni abitative.

Si tratta, infatti, di un ente registrato con atto pubblico negli albi comunali e regionali. Si ritiene che l'accezione di condizione abitativa impropria vada

interpretato in senso costituzionalmente orientato e più ampio, anche alla luce al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 co. 4 cost., secondo il quale lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base, appunto, del principio di sussidiarietà. Ogni ente che opera a contrasto di disagio di cittadini che necessitano di un'abitazione in quanto promotori di attività di assistenza o beneficenza, debba essere ritenuto di pari importanza con gli altri che operano nel medesimo settore: un ente anche a prescindere del fatto che sia legalmente riconosciuto se in ogni caso opera a favore dei soggetti in stato di bisogno è da qualificarsi "di assistenza o beneficenza". In caso contrario si opererebbe una palese discriminazione tra enti, ledendo, innanzitutto, gli artt. 2 e 3 Cost., anche in relazione al citato art. 118 della Carta e l'art. 14 CEDU. In ogni caso si verificherebbe una violazione dei principi l'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. nonché dell'art. 11 del Patto Internazionale dei Diritti Economici Sociali e Culturali, ratificato in Italia con legge ordinaria e fonte interposta secondo la logica del nuovo art. 117 Cost, norma con cui gli Stati firmatari riconoscono il diritto di ogni individuo a un livello di vita adeguato, che includa, per l'appunto, un alloggio adeguato. Si verificherebbe inoltre la violazione dell'art. 34 co. 3 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, nella parte in cui l'Unione Europea riconosce e rispetta il diritto all'assistenza abitativa, oltre alla non ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 23, 30 e 31 della Carta Sociale Europea, stante la previsione dell'impegno delle Parti contraenti a prendere o a promuovere, sia direttamente che in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private adeguate misure tese a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente mediante la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni e alle loro condizioni di salute (art. 23 della Carta Sociale), adottare misure per promuovere l'effettivo accesso all'abitazione (art. 30 della Carta Sociale), attuare misure destinate a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente (art. 31 della Carta Sociale).

4. Sull'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato

In merito al *fumus boni iuris* si rinvia a tutto quanto sopra esposto. Per quanto riguarda il profilo del *periculum in mora*, è evidente che l'esecuzione del provvedimento impugnato cagionerebbe gravi ed irreparabili danni al ricorrente, il quale si troverebbe privo, non solo dell'alloggio, ma della possibilità *tout court* di fruirne dovendo attendere (per la seconda volta) un nuovo bando, consapevole che la P.A. non valuta correttamente i propri requisiti di accesso all'edilizia popolare.

Si osserva che il riposizionamento che il Comune resistente andrà a effettuare nella graduatoria sulla base del calcolo dell'indicatore ISBAR basato sul provvedimento illegittimo che qui si impugna, comporterebbe il rischio per il ricorrente di non vedersi assegnato un alloggio, inquanto assegnato a una persona che, a seguito del più sfavorevole posizionamento, andrebbe a precederlo, o comunque di veder ulteriormente ritardato il momento dell'assegnazione dello stesso.

La necessità di avere la possibilità di ottenere un'abitazione idonea, nell'immediato e nel prossimo futuro, appare di tutta evidenza e il rischio che un punteggio calcolato senza tenere conto dei due indicatori, ritenuti insussistenti dal Comune resistente possa frustrare tale diritto ed aspettativa appare del tutto determinante ai fini della sussistenza del *periculum in mora*, considerata la precarietà della ospitalità fornita al ricorrente

La descrizione del precedente bando a cui il ricorrente ha partecipato è stata svolta al fine di provare l'impossibilità dello stesso ad acquisire un alloggio "popolare", provando l'estrema necessità dell'azione per cui è causa e, soprattutto, della sospensione dei provvedimenti assunti da parte convenuta.

Su medesima fattispecie cfr TAR Lombardia 1747/2020 che ha accolto domanda identica a quella proposta dall'odierno ricorrente.

5. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Si chiede, con apposita istanza in calce al ricorso l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami essendo ignote generalità e indirizzi dei controinteressati ed essendo questi in numero elevatissimo, risultando quindi materialmente

impossibile la notifica a tutti i partecipanti al Bando per cui è causa, onde assicurare l'integrità del contraddittorio e se ritenuto necessario da Codesto Ecc.mo T.A.R. Questa difesa chiede, pertanto, che codesto Tribunale, in accoglimento dell'istanza di sospensiva, Voglia ordinare all'amministrazione convenuta di sospendere il provvedimento impugnato.

6. Sull'Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

L'odierno ricorrente, insiste nella propria richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussistendone tutti i requisiti economici ed essendo fondata o comunque non astrattamente e manifestamente infondata l'azione *de qua*.

In considerazione di quanto sopra esposto il ricorrente, domiciliato e rappresentato così come indicato in epigrafe, riservati motivi aggiunti, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia questo Ill.mo Tribunale Amministrativo, disattesa ogni contraria istanza e eccezione:

In via incidentale e cautelare

- **sospendere** l'efficacia del provvedimento impugnato per tutti i motivi esposti nel presente atto previa fissazione di Camera di Consiglio, adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione nelle more del presente giudizio, procedendo alla sospensione dell'atto impugnato, del bando, della graduatoria e di ogni altro atto presupposto, dipendente o comunque connesso ovvero adottare ordinanza propulsiva del riesame e consentire al ricorrente la prosecuzione dell'*iter* amministrativo e il suo inserimento nella graduatoria *de qua*

Nel merito

- **accogliere** il presente ricorso e tutte le domande ivi proposte, con ogni conseguente statuizione e per l'effetto

- **annullare** l'atto odiernamente impugnato e ogni altro atto a esso antecedente o a esso presupposto o successivo e conseguente e dipendente e/o

comunque connesso ancorché non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia a conoscenza, eventualmente previo ordine di ricalcolo dell'indicatore ISBAR del ricorrente ove ritenuto necessario e ritenendo sussistenti i requisiti indicati in ricorso o, in subordine, alcuni di essi, con ogni conseguente statuizione

– **ordinare** che l'emananda sentenza sia eseguita dagli odierni resistenti

Con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio con richiesta di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o, in ogni caso, con la distrazione delle spese legali a favore del procuratore antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

1. Provvedimento di diniego;
2. Carta d'identità del ricorrente;
3. Estratto previdenziale I.n.p.s. e scheda professionale;
4. Certificati storici di residenza;
5. Relazione clinica ambulatoriale;
6. Attestazione della condizione di indigenza;
7. Contratto di accoglienza temporanea;
8. Dichiarazione di ospitalità Farsi Prossimo;
9. Cud 2020;
10. Contratto part time di lavoro;
11. Proroga contratto di lavoro a tempo determinato;
12. Rigetto domanda di partecipazione all'avviso pubblico 880 piano 2019 domanda ID 1450685;
13. Originale e traduzione giurata dall'arabo all'italiano del certificato del catasto di Alessandria d'Egitto;
14. Sospensione efficacia del provvedimento di cancellazione della domanda di partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi SAP;
15. Variazione punteggio relativo alla domanda di partecipazione all'avviso n. 880 piano 2019;
16. Rigetto ricorso PG 298857/2020 avverso la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso 880-PIANO 2019;

17. Statuto Farsi Prossimo Onlus;
18. Informativa Farsi Prossimo Onlus;
19. Cud 2014;
20. Cud 2015;
21. Cud 2016;
22. Cud 2019;
23. Dichiarazione Opera Cardinal Ferrari Onlus;
24. Dichiarazione Ospitalità C.A.S.T. Onlus;
25. Diniego Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Ci si riserva di provvedere entro i termini di legge al deposito del fascicolo di parte contenente il provvedimento impugnato e gli ulteriori documenti indicati in ricorso.

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Si dichiara che a fronte della materia trattata il versamento del contributo unificato del valore di Euro 650,00.

Milano, 07 Maggio 2021

Avv. Lucio Alfonso Liguori

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI

del signor **El Tantawi Mohamed Abdellatif Ali** (c.f. LTNMMD61P25Z336E), nato in Egitto (EE) il 25 Settembre 1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Alfonso Liguori (c.f. LGRLLF77T13F205D) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo corrente in 20122 Milano (MI), Piazzetta Guastalla n. 15, giusta procura in calce al presente atto, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax **02/55195508** e all'indirizzo di posta certificata **lucio.liguori@milano.pecavvocati.it**

ricorrente

contro

ALER MILANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, 20133 Milano (MI), Viale Romagna n. 26 avente domicilio digitale alla P.E.C. **protogen@pec.aler.mi.it** estratta dalle risultanze del Registro IniPec

resistente

e contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in 20121 Milano (MI), Piazza della Scala n. 2 avente domicilio digitale alla P.E.C. **protocollo@postacert.comune.milano.it** estratta dal registro PP.AA (Pubblico Elenco ai sensi di Legge)

resistente

e nei confronti di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando ALER Milano per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (CONTROINTERESSATI) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti delle procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIVA

del **provvedimento n. AP0000/207/2021** emesso da Aler Milano in data 24 Febbraio 2021 e notificato al ricorrente in data 11 Marzo 2021 (**doc. 1 provvedimento di diniego**) mediante il quale è stato decretato il rigetto della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 2421 Piano 2020 domanda ID 1778013 volto all'assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici a seguito delle attività di controllo e verifica *ex art. 15 comma 3 R.R. 4/2017*, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

controinteressati

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso e per l'annullamento, previa sospensiva e previa ogni idonea cautela monocratica e collegiale, degli atti indicati in ricorso e relativi alla procedura di bando.
2. I controinteressati sono da individuarsi negli altri concorrenti al medesimo bando in quanto i medesimi appaiono, all'evidenza, soggetti interessati all'esito del bando *de quo* e contraddittori necessari del ricorrente siccome a esso preferiti nella procedura concorsuale e destinati a beneficiare degli atti gravati dal presente ricorso, compiendo le successive fasi della procedura di assegnazione di alloggi Aler e venendo avvantaggiati nella copertura degli alloggi posti a bando.
3. Si ravvisa quindi la necessità o comunque l'opportunità che il ricorso sia esteso a tutte le persone che hanno fatto domanda di partecipazione al bando ALER Milano e inseriti nella graduatoria che, peraltro, non riportano le generalità complete e l'indirizzo cui eseguire la notifica.
4. Pertanto è interesse e diritto della ricorrente richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari.
5. Pertanto, precisamente si individuano quali controinteressati nei cui confronti va esteso il contraddittorio ovverosia tutte le persone indicate nella graduatoria ALER Milano nel quale ha diritto e interesse a permanere il ricorrente.

6. La notifica potrà essere eseguita mediante affissione sul sito internet o nel protocollo o nell'Albo delle P.A. interessate Comune di Milano e ALER Milano.

* * *

Tanto premesso è necessario o comunque opportuno autorizzare il ricorrente alla notifica per Pubblici Proclami del ricorso o di un sunto del ricorso e degli estremi del richiesto provvedimento di autorizzazione alla notifica nelle predette forme e assegnando a Parte Ricorrente i termini di Rito per il compimento dei necessari incombenzi, onerando alla Parte Ricorrente di provvedere, entro il termine che Codesto T.A.R. Vorrà fissare al deposito della documentazione attestante il compimento della notificazione e degli incombenzi di Rito

tanto premesso e considerato

il ricorrente *ut supra* rappresentato e difeso, richiamato il contenuto del ricorso principale dallo stesso proposto e la relativa produzione, fa istanza e **chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. LOMBARDIA – Sede di Milano di Voler provvedere all'emissione di decreto presidenziale ovvero di ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica del presente ricorso, anche per sunto, degli atti e documenti che dovesse ritenere opportuno per Pubblici Proclami**, a tal fine autorizzando l'istante a notificare con pubblici proclami sul sito internet del COMUNE DI MILANO e dell'ALER Milano ovvero nell'Albo dei predetti Enti, ricorso o sunto del ricorso, a tutti i nominativi indicati nelle graduatorie provvisorie di cui al bando ALER Milano sopraindicato e da cui possono ricavarsi i contraddittori necessari e quindi in modo tale da instaurare completo e regolare contraddittorio sul ricorso e le istanze svolte dal ricorrente.

Con Osservanza,

Milano 07 Maggio 2021

Avv. Lucio Alfonso Liguori